



Decreto Dirigenziale n. 67 del 19/05/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN "IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI RECUPERABILI PERICOLOSI E NON IN VIA ARGINE - NEL COMUNE DI NAPOLI (NA)" - PROPONENTE SOC. ROTRAFER S.R.L. - CUP 7139.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale";
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R.C. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania";
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S. da ultimo aggiornata con D.D. n. 122 del 5.08.2014;
- i. con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15 del 11/02/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- j. che, con regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;
- g. che, con D.P.G.R.C. n. 439 del 15.11.2013, pubblicata sul BURC n. 63 del 18/11/2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che, con richiesta acquisita al prot. reg. n. 482755 del 10.07.2014 e contrassegnata con CUP 7139, la Rotrafer S.r.l., con sede in Via Argine, 999 – 80147 Napoli (NA) ha trasmesso istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, relativa al progetto di realizzazione di un *“Impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti recuperabili pericolosi e non in Via Argine - nel Comune di Napoli (NA)”*;
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata al gruppo costituito dall'Ing. Valentina Sammartino e dal Dr. Gianluca Ragone appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- c. che, su specifica richiesta prot. regionale n. 526019 del 29.07.2014, la Rotrafer S.r.l. ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. regionale n. 521452 del 25.07.2014, n. 582598 del 03.09.2014;
- d. che, su specifica richiesta prot. regionale n. 738645 del 04.11.2014, la Rotrafer S.r.l. ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. regionale n. 863340 del 18.12.2014;

RILEVATO:

- a. che, detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione VIA – VI – VAS, che nella seduta del 25.03.2015, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal citato gruppo - di esprimere parere favorevole di Valutazione d'Impatto Ambientale, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a.1 il rifacimento della pavimentazione nell'area interna al capannone dovrà prevedere, anche per il settore di bonifica dei carri ferroviari, sistemi di raccolta a tenuta per gli svernamenti accidentali;
 - a.2 così come riportato nella *“relazione tecnica integrativa di cui al prot. 863340 del 18/12/2014:*
 - a.2.1 lo stoccaggio dei rifiuti nelle aree esterne dovrà avvenire in cassoni a tenuta o tramite l'utilizzo di sistemi di imballaggio, al fine di garantire un'adeguata protezione dei rifiuti dagli agenti atmosferici;
 - a.2.2 la capacità di trattamento dell'impianto non dovrà superare le 8.800 ton/anno;
 - a.2.3 lo stoccaggio dei rifiuti polverulenti dovrà avvenire in modo tale da impedire emissioni diffuse attraverso l'utilizzo di nebulizzatori o sistemi di copertura;
 - a.2.4 i codici CER gestiti all'interno dell'impianto e le relative operazioni di recupero/smaltimento dovranno rispettare quanto indicato nelle tabelle da pag 14 a pag 18 della stessa relazione integrativa;
 - a.2.5 per il codice CER 16.02.12* le operazioni dovranno essere limitate alla sola operazione D15 ed R13, pertanto la camera di decontaminazione non andrà realizzata;
 - a.2.6 realizzare una nuova pavimentazione nell'area esterna che garantisca la completa impermeabilizzazione del suolo;
 - a.2.7 il mulino dovrà essere posizionato all'interno del capannone;
 - a.3 lo stoccaggio e il trattamento del Codice CER 160104* dovrà riguardare esclusivamente i carri ferroviari privi di amianto;
 - a.4 lo scarico delle acque reflue provenienti dall'impianto dovrà rispettare i valori limite di emissione per lo scarico nella pubblica fognatura;
 - a.5 lo stoccaggio degli olii esausti dovrà avvenire secondo quanto disposto nella Delibera di Giunta Regionale n. 778 del 11.05.2007 e s.m.i;
 - a.6 l'impatto visivo dovrà essere mitigato attraverso l'utilizzo di barriere a verde;
 - a.7 nel caso in cui siano presenti all'interno dei rifiuti residui di composti organici putrescibili, adottare tutte le misure necessarie per impedire la formazione di odori molesti;
 - a.8 considerare le potenzialità dell'impianto e delle superfici disponibili, il numero di carrozze ferroviarie presenti all'interno del sito, in ogni momento, non potrà essere superiore all'unità;

- a.9 considerati i risultati dell'indagine fonometrica effettuata da cui è emerso il superamento dei limiti di emissione presso i ricettori residenziali presenti in prossimità dell'area di intervento, adottare tutte le misure necessarie per garantire il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. A tal fine, prima della messa in esercizio dell'impianto, dovrà essere presentato uno studio apposito che attesti le modalità e gli adeguamenti impiantistici che verranno adottati ed eseguire un'idonea campagna di rilievi fonometrici finalizzati al collaudo acustico dell'opera, comunicando ad ARPAC la data e l'ora delle misure;
 - a.10 l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni esterne ed interne, agli impianti di trattamento degli effluenti inquinanti, alle vasche di raccolta, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
 - a.11 a seguito della dismissione dell'attività, la Ditta dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dalla attività medesima, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica di siti contaminati;
 - a.12 è necessario acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. e i..
 - a.13 tutte le singole movimentazioni devono essere annotate su appositi registri di carico e scarico in conformità con quanto previsto dall'art. 190 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
 - a.14 al fine di mitigare l'impatto dovuto all'incremento del traffico veicolare, gestire il trasporto dei rifiuti ottimizzando il numero dei viaggi necessari;
 - a.15 prevedere il monitoraggio in fase di esercizio delle emissioni sonore e delle vibrazioni. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente e con periodicità e modalità da concordare con l'autorità competente. In caso di superamento dei limiti di legge porre in essere i rimedi necessari alla mitigazione dell'inquinamento;
 - a.16 prevedere un monitoraggio delle emissioni in atmosfera. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi previo accordo con ARPAC.
- b. che con nota prot. reg. n. 248010 del 10.04.2015 si è provveduto a comunicare alla Rotrafer S.r.l. l'esito della Commissione VIA – VI – VAS del 25.03.2015 come sopra riportato;
- c. che la Rotrafer S.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante conto corrente postale del 20.06.2015, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R.C. n. 10/2010 (Regolamento Regionale n. 2/2010);
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- i D.D. n. 554/2011, n. 648/2011 e n. 122/2014;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- il D.P.G.R. n. 63/2013;

- il D.P.G.R. n. 439/2013;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e s.m.i.;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. DI esprimere parere favorevole di Valutazione d'Impatto Ambientale, su conforme giudizio della Commissione VIA – VI – VAS, espresso nella seduta del 25.03.2015, per il progetto di realizzazione di un *“Impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti recuperabili pericolosi e non in Via Argine - nel Comune di Napoli (NA)”*, proposto dalla Rotrafer S.r.l., con sede in Via Argine, 999 – 80147 Napoli (NA), a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - 1.1 il rifacimento della pavimentazione nell'area interna al capannone dovrà prevedere, anche per il settore di bonifica dei carri ferroviari, sistemi di raccolta a tenuta per gli svernamenti accidentali;
 - 1.2 così come riportato nella “relazione tecnica integrativa di cui al prot. 863340 del 18/12/2014:
 - 1.2.1 lo stoccaggio dei rifiuti nelle aree esterne dovrà avvenire in cassoni a tenuta o tramite l'utilizzo di sistemi di imballaggio, al fine di garantire un'adeguata protezione dei rifiuti dagli agenti atmosferici;
 - 1.2.2 la capacità di trattamento dell'impianto non dovrà superare le 8.800 ton/anno;
 - 1.2.3 lo stoccaggio dei rifiuti polverulenti dovrà avvenire in modo tale da impedire emissioni diffuse attraverso l'utilizzo di nebulizzatori o sistemi di copertura;
 - 1.2.4 i codici CER gestiti all'interno dell'impianto e le relative operazioni di recupero/smaltimento dovranno rispettare quanto indicato nelle tabelle da pag 14 a pag 18 della stessa relazione integrativa;
 - 1.2.5 per il codice CER 16.02.12* le operazioni dovranno essere limitate alla sola operazione D15 ed R13, pertanto la camera di decontaminazione non andrà realizzata;
 - 1.2.6 realizzare una nuova pavimentazione nell'area esterna che garantisca la completa impermeabilizzazione del suolo;
 - 1.2.7 il mulino dovrà essere posizionato all'interno del capannone;
 - 1.3 lo stoccaggio e il trattamento del Codice CER 160104* dovrà riguardare esclusivamente i carri ferroviari privi di amianto;
 - 1.4 lo scarico delle acque reflue provenienti dall'impianto dovrà rispettare i valori limite di emissione per lo scarico nella pubblica fognatura;
 - 1.5 lo stoccaggio degli olii esausti dovrà avvenire secondo quanto disposto nella Delibera di Giunta Regionale n. 778 del 11.05.2007 e smi;
 - 1.6 l'impatto visivo dovrà essere mitigato attraverso l'utilizzo di barriere a verde;
 - 1.7 nel caso in cui siano presenti all'interno dei rifiuti residui di composti organici putrescibili, adottare tutte le misure necessarie per impedire la formazione di odori molesti;
 - 1.8 considerate le potenzialità dell'impianto e delle superfici disponibili, il numero di carrozze ferroviarie presenti all'interno del sito, in ogni momento, non potrà essere superiore all'unità;
 - 1.9 considerati i risultati dell'indagine fonometrica effettuata da cui è emerso il superamento dei limiti di emissione presso i ricettori residenziali presenti in prossimità dell'area di intervento, adottare tutte le misure necessarie per garantire il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. A tal fine, prima della messa in esercizio dell'impianto, dovrà essere presentato uno studio apposito che attesti le modalità e gli adeguamenti impiantistici che

- verranno adottati ed eseguire un'idonea campagna di rilievi fonometrici finalizzati al collaudo acustico dell'opera, comunicando ad ARPAC la data e l'ora delle misure;
- 1.10 l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni esterne ed interne, agli impianti di trattamento degli effluenti inquinanti, alle vasche di raccolta, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
 - 1.11 a seguito della dismissione dell'attività, la Ditta dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dalla attività medesima, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica di siti contaminati;
 - 1.12 è necessario acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. e i.i..
 - 1.13 tutte le singole movimentazioni devono essere annotate su appositi registri di carico e scarico in conformità con quanto previsto dall'art. 190 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
 - 1.14 al fine di mitigare l'impatto dovuto all'incremento del traffico veicolare, gestire il trasporto dei rifiuti ottimizzando il numero dei viaggi necessari;
 - 1.15 prevedere il monitoraggio in fase di esercizio delle emissioni sonore e delle vibrazioni. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente e con periodicità e modalità da concordare con l'autorità competente. In caso di superamento dei limiti di legge porre in essere i rimedi necessari alla mitigazione dell'inquinamento;
 - 1.16 prevedere un monitoraggio delle emissioni in atmosfera. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi previo accordo con ARPAC.
2. CHE l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
 3. CHE ai sensi dell'art. 26, comma 6 del d.lgs. 152/2006, il progetto in parola dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
 4. DI rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC;
 5. DI trasmettere il presente atto:
 - 5.1 al proponente Rotrafer S.r.l., con sede in Via Argine, 999 – 80147 Napoli (NA);
 - 5.2 all'Amministrazione Provinciale di Napoli;
 - 5.3 al Comune di Napoli;
 - 5.4 all'ARPAC;
 - 5.5 alla UOD 17 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli;
 - 5.6 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

Dr. Raimondo Santacroce